

AS 5/08 L. MARZANO

PROCEDURA N. RG 1184/08

SENT. N. 296/08

CRON. N. 27021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

- Dr. Fausto Severini
- Dr. Umberto Gentili
- Dr. Luisa De Renzis

Presidente

Giudice

Giudice relatore

ha emesso la seguente

## SENTENZA

dichiarativa di insolvenza ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003 n.347 convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004 n.39 e successive integrazioni e modificazioni, nei confronti di ALITALIA AIRPORT S.P.A. n. codice fiscale 05143141009, con sede legale in Fiumicino (Roma), piazza Almerico da Schio s.n.c. Palazzina RPU;

- letto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Alitalia Airport s.p.a. presentato il 16 settembre 2008 dalla procedura di amministrazione Straordinaria Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a., in persona del Commissario Straordinario prof. avv. Augusto Fantozzi, nominato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2008, rappresentato e difeso nella presente procedura dal prof. avv. Lucio Francario;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/8/2008, con il quale è stata disposta, con decorrenza immediata, l'ammissione della società ALITALIA all'amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto legge n. 347/03, convertito con modificazioni nella legge n. 39/2004, come modificato ed integrato dall'art.1 comma 3 del decreto legge 28 agosto 2008 n.134;
- preso atto che nel medesimo decreto è stato nominato Commissario Straordinario il Prof. Augusto Fantozzi, al quale è stata affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della società;

*Lu*

- vista la sentenza in data 5 settembre 2008 con cui questo Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza di Alitalia -- Linee Aeree Italiane s.p.a.;

- visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 16.9.2008 con il quale è stata disposta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Airport s.p.a. nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione di Alitalia Airport s.p.a. in data 12 settembre 2008;

- premesso che, ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale "La società ha per oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui alla direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15.10.1996, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e D.Lgs 13 gennaio 1999, n. 18, nonché delle altre normative nazionali ed internazionali applicabili in materia:

1. l'effettuazione in ambito aeroportuale, in Italia e all'estero, dei seguenti servizi c.d. di handling:

autoassistenza aeroportuale all'attività di trasporto aereo svolta dall'Alitalia - Linee Aeree Italiane s.p.a. - a quella delle società da quest'ultima controllata ed a quella di tutti i vettori che risultino partner della predetta Alitalia sulla base di accordi commerciali (quali alleanze, code-sharing, Franchising);

assistenza a terra a terzi, ivi compresa, più in generale, la prestazione, l'erogazione e la fornitura di tutti i servizi di handling, nessuno escluso ed eccettuato, che vengano richieste da compagnie di navigazione aerea o da pubbliche autorità competenti;

2. l'effettuazione di attività di biglietteria aerea;

- accertata la competenza territoriale del Tribunale di Roma ancorché la sede legale di Alitalia Airport s.p.a. sia posta in Fiumicino, vigendo l'art. 3, comma terzo, del d.l. n. 347 del 2003 nel quale si stabilisce che "Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del d.lgs. n. 270, il Commissario Straordinario può richiedere al Ministro delle Attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione Straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 2 comma primo";

che il Tribunale di Roma, avendo già dichiarato l'insolvenza di Alitalia -- Linee Aeree Italiane s.p.a. -- è competente, ai sensi della norma predetta, a conoscere di tutti i procedimenti volti all'accertamento dello stato di insolvenza in relazione alle altre imprese del gruppo;

che l'appartenenza di Alitalia Airport al "gruppo" Alitalia discende, in via immediata e diretta, a quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, del d.l. n. 347 del 2003 laddove si evince che per imprese del gruppo si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via

sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività; che tale circostanza (ovvero l'esistenza di stabili rapporti contrattuali intrattenuti tra le imprese in oggetto per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività) risulta dimostrata inequivocabilmente sia dalle attività svolte dalla società, tutte connesse con il servizio di trasporto aereo (v. art. 4 sopra menzionato dello statuto sociale), sia dalla documentazione versata in atti ed in particolare, nel verbale del consiglio di amministrazione del 12 settembre 2008, viene riscontrata la rilevanza qualitativa e quantitativa dei rapporti commerciali tra le due società così da poter considerare Alitalia Airport s.p.a. come una vera e propria articolazione ed emanazione del complesso aziendale di Alitalia ed, in quanto tale, strettamente funzionale alla gestione dell'impresa e all'esercizio del servizio pubblico di trasporto aereo diretto e gestito da Alitalia;

- esaminata la documentazione depositata dall'Amministrazione Straordinaria Alitalia in relazione alla Alitalia Airport s.p.a. (in particolare: bilanci al 31 dicembre 2006; al 31 dicembre 2007) elenco dei creditori diviso per categorie; libro inventari; situazione patrimoniale al 31 agosto 2008 e delibera del C.d.A. del 12 settembre 2008, istanza al Ministro dello Sviluppo Economico per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Airport s.p.a.; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 16.9.2008);
  - sentiti in udienza il legale prof. avv. Francario e il presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali si sono riportati a quanto dedotto nel ricorso introduttivo;
  - ascoltato inoltre il Commissario Straordinario, il quale ha ribadito le considerazioni già espresse nel ricorso introduttivo del presente procedimento;
  - ritenuto che l'insolvenza trova conferma sia nelle considerazioni già espresse nella sentenza in data 5 settembre 2008, con la quale si è proceduto ad accertare lo stato di insolvenza di Alitalia - Lince Aeree Italiane s.p.a. - sia nella situazione patrimoniale della Alitalia Airport s.p.a. (v. situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2008 e risultanze degli ultimi due esercizi);
- che, nella documentazione menzionata, e segnatamente nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e sul bilancio al 31 dicembre 2007, rimarcata la forte dipendenza economica di Alitalia Airport s.p.a. verso Alitalia ed Alitalia Servizi (controllante al 100% di Alitalia Airport), si evidenziano i caratteri sintomatici di una accentuata crisi aziendale derivante direttamente dalla crisi finanziaria del maggiore cliente (Alitalia) e si evidenzia altresì come la continuità aziendale sia fortemente condizionata dallo stato

patrimoniale e finanziario della società controllante (cfr. relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e sul bilancio al 31 dicembre 2007 ove si legge che "la prospettiva del mantenimento della continuità aziendale sia assicurata anche dalla disponibilità, rappresentata dall'azionista di controllo Alitalia Servizi, a sostenere le finalità industriali e funzionali della società");

che pertanto i principali fattori determinanti lo stato di insolvenza di Alitalia Airport s.p.a. scaturiscono, quale conseguenza immediata e diretta, dai problemi economici e finanziari della società madre Alitalia e, al contempo in via mediata e riflessa, dai problemi economici e finanziari della società controllante Alitalia Servizi s.p.a. (cfr. verbale del consiglio di amministrazione del 12 settembre 2008);

che invero la crisi di Alitalia ha posto in dubbio il principio della continuità aziendale tra le imprese del gruppo, non potendo la società Alitalia - poiché in amministrazione straordinaria - adempiere alle proprie obbligazioni verso le società controllate, con l'inevitabile effetto di un palese squilibrio operativo e finanziario delle controllate medesime, le quali difficilmente potrebbero reperire risorse data l'impossibilità di rivolgersi al sistema bancario o di alienare i propri cespiti;

che, ancora, a connotare ulteriormente lo stato di insolvenza, contribuisce l'analisi dettagliata della situazione patrimoniale di Alitalia Airport s.p.a. aggiornata al 31 agosto 2008 ove risulta che, a fronte di debiti correnti per euro 59.918.099,00, la società dispone di cassa e banca per euro 2.442.431,00 e crediti correnti per euro 46.308.679,00, la gran parte dei quali vantati verso Alitalia;

che il rapporto tra le attività disponibili ed i debiti di cui la società deve far fronte in via immediata è pari al 81% , con evidente squilibrio finanziario e con altrettanto evidente impossibilità di Alitalia Airport s.p.a. di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza dell'assistenza finanziaria della controllante Alitalia Servizi e considerato che i crediti di quest'ultima società sono vantati esclusivamente verso Alitalia;

che, ancora, dalla documentazione contabile, emerge una forte dipendenza finanziaria di Alitalia Airport nei confronti della controllante Alitalia Servizi per un ammontare pari ad euro 12.740.116,00;

- ritenuto che i dati sopra evidenziati, relativi alla composizione e all'ammontare del passivo, non consentono, nelle attuali condizioni finanziarie di Airport s.p.a., di ipotizzare alcun miglioramento o risanamento della situazione patrimoniale, data la forte dipendenza economica e finanziaria della Alitalia Airport s.p.a. dalla società controllante Alitalia Servizi e dalla società madre Alitalia, con l'inevitabile esigenza - in applicazione dell'art. 80 d.lgs n.

270/1999 e dell'art. 3, comma terzo, del d.l. n. 347 del 2003 -- di estendere la procedura di amministrazione straordinaria anche alla Alitalia Airport s.p.a., ciò alla luce dei criteri normativi introdotti nel decreto legge n. 134 del 2008, ed al fine di consentire la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi di procedura;

- ritenuto che l'Alitalia Airport s.p.a. può essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dalla normativa in ordine ai parametri costituiti dal livello di indebitamento e dal numero dei dipendenti (art. 81 d.lgs n. 270/1999);

- ritenuto inoltre che, nella procedura in oggetto, sono demandate al Tribunale esclusivamente le valutazioni sulla possibilità di verificare le esigenze connesse alla estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle società del gruppo e le valutazioni sulla sussistenza dell'insolvenza, rimanendo invece escluso l'aspetto concernente la fattibilità del piano del Commissario, di pertinenza dell'autorità amministrativa;

- ritenuto infine che, per esigenze di continuità operativa legate alla eccezionale rilevanza e complessità della procedura, è opportuno fin d'ora nominare un sostituto per il caso di eventuale impedimento del giudice delegato ;

P. Q. M.

Visti gli artt. 4 comma 1 del decreto legge 23/12/03 n.347, convertito con modificazioni nella legge 1.18/2/2004 n.39 e l'art.8 del D.Lgs.8/7/99 n.270;

Visto l'art. 80 d.lgs n. 270/1999 e l'art. 3, comma terzo, del d.l. n. 347 del 2003;

**DICHIARA**

l'insolvenza di ALITALIA AIRPORT S.P.A. n. codice fiscale 05143141009, con sede legale in Fiumicino (Roma), piazza Almerico da Schio s.n.c. Palazzina RPU

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Luisa De Renzis, disponendo fin d'ora che la stessa, in caso di impedimento, sia sostituita dal dott. Umberto Gentili;

**ASSEGNA**

accreditori ed ai terzi che vantano diritti mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, termine fino al 1.9.11.09 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

**STABILISCE**

che l'adunanza per l'esame dello stato passivo si terrà il giorno 17.2.09 <sup>11,30</sup> dinanzi al giudice delegato.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria per l'affissione, le comunicazioni e la pubblicità ai sensi dell'art. 17 l.f, nonché per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in ROMA il 26.9.08

PRESIDENTE

*F. F. F.*

GIUDICE EST.

*Adriano De Bened.*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL.....25 SET. 2008.....

IL CANCELLIERE

**CANCELLIERE**  
Tommaso Labanca

*[Signature]*

COMUNICAZIONE  
25 SET. 2008

**CANCELLIERE**  
Tommaso Labanca

*[Signature]*

Rebete di notifica

ho sottoscritto UFFICIALE  
 GIUDIZIARIO addetto alle  
 Corti d'Appello di Roma ho notificato  
 copia del presente atto al Dottor  
 Dettoni Vincenzo Presidente CDA  
 Alptekin Via Mau Foretti 26 e c/o  
 ho Qrebo

Qrebo della  
 signora Emilia Porteri

Moglie capica e  
 convivente

Roma 27/09/08  
 h 17,10

Ricardo Pandolfi  
 UFFICIALE  
 GIUDIZIARIO c/s